



DOC. INTERNO N. 78330339 del 20/02/2019

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. **15**/2019/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.ssa POLITO Maria Teresa	Presidente
Dott. GILI Luigi	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere Relatore
Dott. Cristiano BALDI	Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 5 febbraio 2019

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Vogogna (VB)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota istruttoria inviata in data 23/11/2018 attraverso il sistema ConTe;

Visto il sollecito inviato in data 17/12/2018;

Viste le deduzioni dell'Ente pervenute in data 21/12/2018 a firma del Revisore dei conti e del Responsabile dei servizi finanziari;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato per l'odierna camera di consiglio;

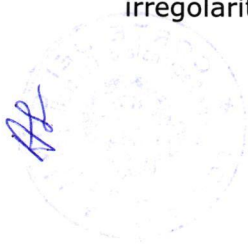
Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Udito il relatore, Consigliere dott. Mario Ali;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

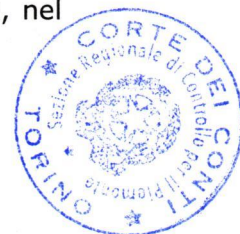


finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel



comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in diritto

All'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2016 del **Comune di Vogogna (VB)** sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, con nota prot. n. 11433 del 23/11/2018, con la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le proprie osservazioni e deduzioni, che sono pervenute con la nota del 21/12/2018 a firma del Revisore dei conti e del Responsabile dei servizi finanziari.

Ciò premesso, il Magistrato istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale.

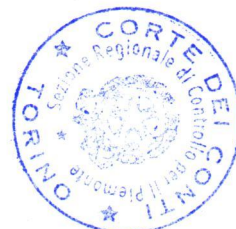
Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

1) Saldo di parte corrente

1.1 Nota istruttoria

L'esame del questionario sul rendiconto 2016 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di **Vogogna** ha evidenziato un saldo negativo di parte corrente nell'intero quadriennio considerato, così come illustrato nella tabella che segue:



	2013	2014	2015	2016
Totale entrate titoli I-II-III	2.079.596,03	2.048.524,35	1.904.412,58	1.779.949,85
Spese titolo I	1.976.526,16	1.896.632,60	1.806.744,94	1.646.455,96
Rimborsi per prestiti	147.906,64	153.626,00	159.640,00	166.350,00
Differenza di parte corrente	-44.836,77	-1.734,25	-46.899,30	-32.856,11
Contributo per permessi di costruire	10.000,00		18.245,23	
Utilizzo avanzo di amministrazione	10.220,45			
Saldo al netto delle variazioni	-24.616,32	-1.734,25	-28.654,07	-32.856,11

La criticità è stata già rilevata in sede di controllo del rendiconto 2015. Il saldo di parte corrente è costantemente negativo nel corso dell'intero periodo e non interamente coperto da entrate non ripetitive e avanzo di amministrazione.

Si è chiesto di specificare le ragioni di tale situazione finanziaria, nonché le misure correttive adottate per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche in relazione alla gestione relativa ai successivi esercizi.

1.2 Risposta ente

Con la già citata nota di risposta del 21 dicembre 2018, l'Ente specifica che *"lo squilibrio di parte corrente è dovuto da una parte alla presenza di impegni finanziari a cui il Comune è tenuto a far fronte (personale, mutui, utenze, ecc.) che rappresentano una spesa fissa ed importante del bilancio a cui il comune provvede con proprie entrate, un tempo nettamente più rilevanti e consistenti, dall'altra parte da una diminuzione dei trasferimenti e dall'impossibilità di aumentare le aliquote delle imposte conseguenti al blocco imposto a livello normativo. Il Comune di Vogogna ha storicamente effettuato politiche di welfare di indubbio rilievo, maggiori rispetto ai comuni confinanti di pari dimensione, andando a realizzare interventi che servono un bacino sovra-comunale (Casa di riposo, Istituto scolastico comprensivo, il polo culturale del Castello Visconteo) interventi che hanno inciso sulla struttura fissa corrente del bilancio. Contemporaneamente, nel corso degli ultimi anni gli effetti della crisi ha determinato un aumento di domanda di prestazioni, cui ha corrisposto un incremento delle spese sociali. La scelta politica dell'amministrazione comunale è stata quella di garantire il livello delle prestazioni invariato e assicurato, nonostante alcuni contenziosi con amministrazioni confinanti che addirittura si sono rifiutate di pagare gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio scolastico nei confronti di alunni frequentanti le scuole vogognesi, nonché il mancato pagamento di imposte da parte di contribuenti privati e attività commerciali con un minore introito rilevante per l'ente.*

Al fine dell'efficientamento della spesa, non essendo stato ancora attivato il Consorzio unico dei Servizi Sociali del VCO proposto da questo Comune, sulla



scorta delle indicazioni della Regione Piemonte, come soluzione per una diminuzione dei costi fissi ad invarianza di prestazioni, l'amministrazione ha aderito al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Verbano che possiede una quota pro-capite inferiore rispetto a quella pagata al CISS Ossola.

Si auspica un miglioramento generale della situazione sia economico sia normativa al fine di poter reperire le risorse necessarie per ricostituire una solida situazione di equilibrio; il Comune da parte sua si è impegnato da tempo a mettere in atto politiche finalizzate alla riduzione delle spese, come denota il bassissimo livello di oneri per le spese di funzionamento degli organi politici, il conferimento della funzione di polizia municipale ad apposita Convenzione con comuni limitrofi (Premosello-Chiovenda ed Ornavasso), e intende proseguire in tal senso, sia pure in quadro di sostanziale impedimento dell'autonomia tributaria prevista dalla Costituzione, circostanza che va a detrimento della possibilità dell'ente di articolare specifiche politiche fiscali in allineamento con gli impegni amministrativi assunti in sede di programma politico-elettorale".

2) Fondo pluriennale vincolato

2.1 Richiesta istruttoria

Nel questionario relativo al rendiconto 2016 si rileva l'aumento del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che passa da euro 7.716,00 ad euro 130.750,49. Considerata la natura del Fondo, si è chiesto di illustrare le operazioni che nel corso della gestione di competenza hanno determinato l'aumento degli accantonamenti e gli eventuali interventi intercorsi durante l'esercizio.

2.2 Risposta ente

In risposta l'Ente precisa che: *"L'aumento dell'accantonamento del Fondo Pluriennale Vincolato rispetto al 2015 deriva dall'assunzione di un mutuo per eurp 241.000,00 per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica, ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio comunale. A fronte dell'incasso di tutto il mutuo entro il 31/12/2016 le opere non sono state completate e fatturate, ragione per cui si è proceduto alla costituzione di un importo del fondo così elevato. Nel corso del 2017 i lavori sono stati ultimati, sono pervenute le relative fatture con il conseguente esaurimento del fondo in corso d'esercizio.*



La risposta fornita dall'ente relativamente alla richiesta di delucidazioni per quanto attiene il fondo pluriennale vincolato, si può ritenere esaustiva in quanto l'Ente stesso ha specificato che: *L'aumento dell'accantonamento del Fondo Pluriennale Vincolato rispetto al 2015 deriva dall'assunzione di un mutuo per euro 241.000,00 per la realizzazione di opere di riqualificazione energetica.*

3) Vincoli del risultato di amministrazione

3.1 Richiesta istruttoria

Nel prospetto relativo alla *"Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016"*, estrapolato dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, l'ente indica l'importo di euro 50.000,00 alla voce "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" e l'importo di euro 56.660,59 alla voce "Parte destinata agli investimenti".

Si è chiesto di illustrare in maniera più dettagliata la ragione di tali vincoli, considerato l'impatto sul calcolo del risultato di amministrazione, la cui quota disponibile è pari a soli 11.612,65 euro.

3.2 Risposta ente

Importo di euro 50.000,00 alla voce "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente":

Tale vincolo è stato costituito dall'Ente in ragione di una causa in corso con la ConserVCO S.p.A. e per la quale l'amministrazione e la controparte tentavano di arrivare ad una transazione per tale importo (come in effetti si è concluso).

Importo di euro 56.660,59 alla voce "Parte destinata agli investimenti":

- 30.000 euro per l'intervento di demolizione di fabbricato in via Passerella per la realizzazione di un nuovo parcheggio, intervento non realizzato né appaltato per nell'anno, pertanto si è proceduto al vincolo sull'avanzo;
- 26.660,59 euro per il trattamento del salario accessorio del personale dipendente relativo all'anno 2016 in quanto non si era costituito il fondo entro il 31/12/2016, pertanto si è proceduto al vincolo sull'avanzo.



Per quanto riguarda il terzo punto sollevato nell'istruttoria del 23 Novembre 2018, le chiarificazioni inerenti i vincoli del risultato di amministrazione fornite dal Comune sono ritenute soddisfacenti.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Sulla base di quanto scrutinato all'esito dell'istruttoria, si ricava una situazione di precarietà degli equilibri di parte corrente.

P.Q.M

La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

La Sezione accerta che il saldo di parte corrente continua, in modo costante, ad essere negativo;

Invita il Comune di Vogogna (VB) ad assumere i necessari provvedimenti volti a eliminare le criticità relative al saldo negativo di parte corrente.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

Il Magistrato Estensore
(dott. Mario ALI')

Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa POLITO)

Mario Ali'

Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(Nicola Mendoza)

20 FEB. 2019

Nicola Mendoza

